

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI UMANISTICI

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, disciplina le funzioni e l'organizzazione della Scuola di Studi umanistici, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali della stessa; disciplina inoltre le modalità di funzionamento degli organi della Scuola.
2. Il Regolamento identifica altresì le principali procedure amministrative nelle quali la Scuola è coinvolta come struttura che coordina i Corsi di Studio afferenti ai Dipartimenti che di essa fanno parte.

Art. 1

Istituzione della Scuola

1. Ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. c), l. 240/2010 la Scuola è una struttura di raccordo con le funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.
2. La Scuola di Studi umanistici è istituita su proposta del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali e del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne e svolge le proprie funzioni di coordinamento e razionalizzazione a vantaggio di tutti i Corsi di Studio attivati dai Dipartimenti costituenti.

Art. 2

Attribuzioni della Scuola

1. La Scuola di Studi umanistici svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) sulla base del parere obbligatorio della Commissione paritetica e dell'eventuale Dipartimento concorrente, avanza agli organi di Ateneo le proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei Corsi di Studio triennali e magistrali, dei Corsi di specializzazione e dei Master deliberate dal Consiglio di Dipartimento cui afferiscono i Corsi di Studio;
 - b) coordina e razionalizza la gestione dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola insieme ai Dipartimenti che ne fanno parte;
 - c) formula parere obbligatorio sui Regolamenti didattici dei Corsi di Studio triennali e magistrali afferenti ai Dipartimenti che la costituiscono;
 - d) contribuisce con proposte e osservazioni alla definizione del piano dell'offerta formativa elaborato dai Dipartimenti che ne fanno parte;
 - e) sulla base delle deliberazioni dei Dipartimenti afferenti, coordina e razionalizza le attività didattiche, gli insegnamenti da attivare annualmente e l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori dei Corsi di Studio triennali e magistrali e dei Corsi di specializzazione incardinati nei Dipartimenti stessi, coerentemente con le sue finalità e con il contesto culturale in cui opera. In riferimento ai Corsi di Studio triennali e magistrali, in particolare, sovrintende alla pubblicazione della guida didattica informativa; coordina il quadro complessivo degli orari delle lezioni, degli esami

di profitto e delle prove finali relativi alle attività formative di pertinenza di ciascun Dipartimento, quindi propone ai Dipartimenti il Calendario didattico e, a seguito della delibera di questi ultimi, lo pubblica; propone le modalità degli esami e delle altre verifiche di profitto e può nominare le relative Commissioni giudicatrici; riconosce la qualità di cultore della materia; disciplina le modalità di organizzazione delle prove finali e nomina le relative Commissioni per la valutazione; organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei Corsi di Studio ad accesso non programmato e indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno, coordinando l'organizzazione di queste; su richiesta dei Dipartimenti può verificare il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato; coordina le attività amministrative correlate all'organizzazione dei tirocini formativi e degli *stage* previsti dai Corsi di Studio;

f) sulla base delle delibere dei Dipartimenti, propone la stipula dei contratti per le attività di insegnamento ex art. 23 L. n. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio ex art. 26 L. n. 240 del 2010;

g) propone il conferimento della laurea magistrale *ad honorem* e di altri titoli onorifici di Ateneo;

h) promuove e sviluppa le relazioni correlate alle attività didattiche e formative rivolte all'esterno;

i) formula ai Dipartimenti che la costituiscono parere obbligatorio in merito alle richieste di concorsi per procedure comparative dei professori di ruolo ex art. 18 L. n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24 L. n. 240 del 2010 programmate dai Dipartimenti stessi;

j) è responsabile dell'inserimento delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai Corsi di Studio, entro le scadenze stabilite;

k) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola stessa e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvede alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo;

l) organizza e coordina le attività culturali, formative, di orientamento e tutorato rivolte agli studenti, nonché la fornitura dei servizi agli studenti prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

m) gestisce gli eventuali servizi comuni;

n) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;

o) istituisce la Commissione paritetica docenti-studenti;

p) suggerisce possibili strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;

q) attua le procedure per misurare periodicamente i requisiti quantitativi e qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi didattici; sottopone ad analisi periodiche le informazioni e i dati raccolti e predispone la relazione annuale da trasmettere al Nucleo di Valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento, anche alla luce delle carenze, degli inconvenienti e delle disfunzioni riscontrate;

r) ha competenza in relazione alle ulteriori attività che le sono attribuite da norme di legge, statutarie o regolamentari.

Art. 3

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- a) la Giunta;
- b) il Presidente della Giunta;
- c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 4

Giunta della Scuola

1. La Giunta è composta da:

- a) i Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola o i loro delegati. Le eventuali deleghe dei Direttori di Dipartimento dovranno pervenire in forma scritta al Presidente della Giunta all'inizio di ogni anno accademico;
- b) il 10% dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i Presidenti dei Corsi di Studio triennali e magistrali presenti nella Scuola e i componenti delle rispettive Giunte di Dipartimento;
- c) un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento costituente la Scuola, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento.

2. La Giunta:

- a) elegge il Presidente della Giunta;
- b) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti e nomina il Presidente su designazione della Commissione stessa;
- c) esercita tutte le attribuzioni conferite alla Scuola dalle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, fatte salve le attribuzioni del Presidente;
- d) acquisiti i pareri favorevoli dei Consigli di Dipartimento costituenti la Scuola, predispone e sottopone le modifiche al Regolamento della Scuola all'approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti della Giunta di cui alla lett. b), comma 1 del presente articolo durano in carica per tre anni accademici; la rappresentanza studentesca dura in carica due anni accademici.

4. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente della Giunta, che la presiede, in relazione alle scadenze di Ateneo e a quelle concernenti la procedura di formazione dell'offerta didattica, oltretutto quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicepresidente, ove vi sia, oppure dal Decano.

5. La convocazione deve essere fatta per iscritto (anche per via telematica, all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente) e deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la seduta. In caso di urgenza è ammessa la convocazione con un minimo di soli due giorni di preavviso.

6. Le sedute della Giunta sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti; dal numero dei componenti va sottratto quello degli assenti che abbiano presentato giustificazione scritta.

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

8. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta dal Segretario amministrativo del Dipartimento presso il quale la Scuola ha la sede

amministrativa o da un suo sostituto designato dal Presidente.

Art.5 **Il Presidente della Giunta**

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta al suo interno tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, con l'esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Presidente della Scuola è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 6 **Attribuzioni del Presidente della Giunta**

1. Il Presidente della Giunta:
 - a) rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina l'attività, vigilando con le modalità previste dall'art. 43.10 del Regolamento Didattico di Ateneo.
 - b) tiene i rapporti con gli organi dell'Ateneo, con i Dipartimenti afferenti, con i Consigli dei Corsi di Studio e le Scuole di specializzazione che afferiscono alla Scuola;
 - c) convoca e presiede la Giunta e cura l'esecuzione delle delibere della stessa;
 - d) svolge le ulteriori attività attribuitegli dalle norme statutarie e regolamentari di Ateneo.
2. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza della Giunta, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Presidente può designare un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, scelto fra i professori e i ricercatori facenti parte della Giunta, con esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola.
 - a) Il Vicepresidente, qualora vi sia, di norma viene scelto tra i componenti della Giunta non afferenti al Dipartimento che esprime il Presidente.

Art. 7 **Commissione paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da:
 - a) un rappresentante del corpo docente per ciascun Corso di Studio coordinato dalla Scuola, designato dalla Giunta della Scuola tra i docenti del corso;
 - b) un rappresentante degli studenti per ogni Corso di Studio coordinato dalla Scuola, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei Corsi di Studio.

2. La Commissione:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e individua indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate, da sottoporre al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
 - b) redige, a seguito dell'attività di monitoraggio di cui alla lettera precedente, una relazione annuale contenente valutazioni e proposte al Nucleo di Valutazione sul miglioramento della qualità e dell'efficacia delle Strutture didattiche, anche in riferimento ai risultati ottenuti nell'apprendimento dagli studenti, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Tale relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico, nonché al Presidio di Qualità (PQA) dell'Ateneo.
 - c) formula pareri obbligatori sulle proposte di modifica, attivazione e di disattivazione dei Corsi di Studio, che sono comunicati tempestivamente ai Consigli di Corso di Studio e alle altre strutture didattiche interessate;
 - d) compie ogni altra attività riferita all'accreditamento dei Corsi di Studio attribuitale dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.
3. Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta della Scuola tra i docenti designati.
 4. La Commissione dura in carica per tre anni accademici, ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica per due anni accademici.
 5. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente, con cadenza generalmente trimestrale e con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.
 6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo a compensi.

Art. 8

Gestione e sede della Scuola

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, la Scuola, che non ha autonomia finanziaria, contabile e di spesa, si avvale di risorse strumentali e di personale di supporto dislocati presso entrambe le sedi dell'Ateneo, Chieti e Pescara, e assegnati dall'Amministrazione, sentito il Presidente della Giunta, e, in prima applicazione, i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola o i loro delegati.
2. La sede amministrativa della Scuola è affidata al Dipartimento cui afferisce il Presidente della Giunta della Scuola.

Art. 9

Afferenza di nuovi Dipartimenti alla Scuola

1. La richiesta di afferenza alla Scuola di un nuovo Dipartimento, deliberata dal Consiglio del Dipartimento interessato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, deve essere approvata dalla Giunta della Scuola, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio dei Consigli dei Dipartimenti già costituenti la Scuola stessa e del Senato Accademico.
2. Ogni nuova afferenza determina l'ampliamento della composizione della Giunta della Scuola secondo quanto disposto dall'art. 4. 1 del presente Regolamento e della Commissione paritetica

secondo quanto disposto dall'art. 7. 1 del presente Regolamento. Resta comunque invariata la durata del mandato del Presidente della Giunta.

Art. 10
Recesso dei Dipartimenti dalla Scuola

Dopo tre anni dalla propria adesione i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere dalla Scuola, con una delibera motivata assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. La decisione di recesso, assunta entro il 31 dicembre, ha effetto a partire dall'anno accademico successivo.

Art. 11
Soppressione della Scuola

1. Fatto salvo il caso in cui venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti, che rende automatica la soppressione della Scuola, essa è proposta dalla Giunta della Scuola, a maggioranza assoluta dei componenti e previo parere obbligatorio dei Dipartimenti costituenti, a seguito del venire meno delle esigenze che ne avevano giustificato l'istituzione. Sulla proposta di soppressione delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. In ogni caso, sono contestualmente adottati i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'offerta formativa.

Art. 12
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, più in generale, all'Ordinamento universitario.

Allegato

Elenco dei Dipartimenti costituenti la Scuola di Studi umanistici e dei Corsi di Studio dalla stessa coordinati.

Allegato

Elenco dei Dipartimenti costituenti la Scuola di Studi umanistici e dei Corsi di Studio dalla stessa coordinati.

Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Corsi di Studio triennali

Beni culturali

Lettere

Lingue e letterature straniere

Mediazione linguistica e comunicazione interculturale

Corsi di studio magistrali

Beni archeologici e storico-artistici

Filologia, linguistica e tradizioni letterarie

Lingue, letterature e culture moderne

Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale